



CNA notizie

mensile

PERIODICO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO
della Provincia di Savona - Via Paleocapa, 22/7
Tel.: 019/829708-9 - Fax: 019/853689 - e-mail: infocna@cnasavona.it - http://www.cnasavona.it

Anno XVII n° 6
Poste Italiane S.p.A.
spedizione in abbonamento postale-D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2,
Direzione Commerciale Business Savona
Autorizzazione Tribunale
di SV n° 401 del 17/12/1991
Mese: Maggio 2008
Direttore: Carlo Decia
Direttore Responsabile:
Mario Lorenzo Paggi
Comitato di Redazione:
S. Berruti, S. Ivaldi
STAMPATO IN PROPRIO

SICUREZZA SUL LAVORO PUBBLICATO IL TESTO UNICO

Publicato sul Supplemento Ordinario n° 108/L alla "Gazzetta Ufficiale" n° 101 del 30/04/2008 il D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 che contiene il **Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Le sue **disposizioni** saranno operative a partire dal **15 maggio prossimo**, tranne quelle per le quali è espressamente previsto un **regime transitorio**, ovvero le disposizioni relative:

- alla **valutazione dei rischi** e quelle che ad essa rinviano (comprese le relative sanzioni), che diventeranno efficaci decorsi **90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto** (fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti);
- all'esposizione ai **campi elettromagnetici** (in base alla Dir. 2008/46/CE), che entreranno in vigore il 30/04/2012;
- alle **radiazioni ottiche**, che entreranno in vigore il 26/04/2010.

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE: DISPOSIZIONI GENERALI

Il decreto si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici - subordinati ed autonomi - nonché ai soggetti equiparati.

È stata superata la definizione limitativa che considerava "lavoratore" chi "presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro", coerentemente con l'**ampliamento del campo di applicazione** ai lavoratori cosiddetti "**atipici**" ed ai **lavoratori autonomi**.

Soggetti equiparati al lavoratore:

- **soci lavoratori** di cooperative e società, anche di fatto, che prestano attività;
- **tirocini formativi e di orientamento** (L. n° 196/97);
- soggetti formati per promuovere e realizzare l'alternanza **studio/lavoro** o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- **allievi** degli istituti di istruzione ed universitari;
- partecipanti ai **corsi di formazione professionale** in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i videoterminali.

Sono stai inseriti e assoggettati a tutela:

- gli **associati in partecipazione** (art. 2549 e seguenti del Codice Civile);
- i **volontari** (ad es.: Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc...);
- i **lavoratori "Socialmente Utili"** (D. Lgs. n° 468/97 e s.m.i.).

Statuti particolari e più ristretti di tutela sono stati previsti per **alcune categorie di lavoratori** di cui al D. Lgs. n° 276/03 (lavoratori in regime di **somministrazione di lavoro**, di **distacco**, di **lavoro a progetto**, di **lavoro occasionale** ed accessorio), per i **Collaboratori Coordinati e Continuativi**, per i **lavoratori a domicilio** e per quelli occupati alle **dipendenze dei proprietari di fabbricati** (portieri privati, giardinieri, etc,...), nonché per i **lavoratori a distanza** (ad es.: addetti ai call center).

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ed ai lavoratori autonomi

- I componenti di **impresa familiare** di cui all'art. 230-bis del Codice Civile (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado);

- i **lavoratori autonomi** di cui all'art. 2222 del Codice Civile;
- i **piccoli imprenditori** di cui all'art. 2083 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, etc...);
- i **soci di società semplici operanti nel settore agricolo**;

hanno l'obbligo di:

- utilizzare **attrezzature di lavoro** e **D.P.I.** in conformità al Titolo III;
- munirsi di apposita **tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto**.

Tali soggetti hanno facoltà di:

- beneficiare della **sorveglianza sanitaria** (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali);
- partecipare a **corsi di formazione** (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).

Il decreto - oltre ad ampliare la platea dei soggetti tutelati - estende il suo campo di applicazione a tutti i settori di attività privati e pubblici (fatte salve quelle regolamentate da apposita disciplina) ed a tutte le tipologie di rischio.

Novità relative alla responsabilità ed agli obblighi del datore di lavoro

Nonostante il Testo Unico introduca il concetto di “**delega di funzioni**” ad altri soggetti aziendali (preposto, dirigente, etc...) da parte del datore di lavoro (se pur ammessa con precisi limiti e condizioni), **lo stesso datore di lavoro non può demandare ad altri le seguenti attività:**

- **elaborazione della valutazione dei rischi** (e relativo documento ove previsto);
- **designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**.

Egli deve, tra le altre cose:

- **consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, previa richiesta, **copia del Documento di Valutazione dei Rischi** e del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DURVI)** ove previsti (il D. Lgs. n° 626/94 prevedeva il diritto del R.L.S. alla consultazione del documento, ma non necessariamente attraverso la consegna di una copia dello stesso);
- **comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni** con assenza dal lavoro superiore a 1 giorno (a fini statistici ed informativi) e gli infortuni con assenza dal lavoro superiore a tre giorni (a fini assicurativi). È prevista l'eliminazione del registro infortuni, ma solo successivamente all'attuazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (che sarà gestito dall'INAIL);
- **convocare la riunione periodica** in materia di prevenzione e protezione **nelle unità produttive con più di 15 lavoratori** (e non “dipendenti” come prevedeva il D. Lgs. 626/94);
- **comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**.

Al datore di lavoro NON è più richiesto di trasmettere agli Organi di Vigilanza competenti per territorio quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n° 626/94 (nomina RSPP o intenzione di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza, etc...).

Nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (così come già introdotto dalla L. n° 123/07):

- il datore di lavoro committente elabora il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI)**;
- ogni datore di lavoro (committente, appaltatori, subappaltatori, etc...) munisce i propri lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**.

Novità relative alla valutazione dei rischi

La valutazione deve essere effettuata relativamente a tutti i rischi.

Fatte salve le eccezioni previste per particolari tipologie di attività (ad es.: attività a maggior rischio):

- **i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori** (il riferimento non è più agli “addetti” come nel D. Lgs. n° 626/94) hanno facoltà di **elaborare la valutazione** di cui sopra (sempre e comunque dovuta) in base alle **procedure standardizzate** che saranno stabilite con apposito decreto (ancora da emanarsi). È loro consentito **autocertificare per iscritto** l'avvenuta effettuazione della valutazione fino alla scadenza del 18° mese successivo **alla data di entrata in vigore del decreto recante le procedure standardizzate** e, comunque, **non oltre il 30/06/2012**.
- **i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori** possono **effettuare la valutazione dei rischi** sulla base delle succitate **procedure standardizzate**. Nelle more dell'emanazione del decreto recante tali procedure, la valutazione deve essere effettuata in osservanza delle disposizioni previste dal Testo Unico (redigendo, pertanto, anche il Documento di Valutazione dei Rischi).

La valutazione dei rischi ed i suoi contenuti - nonché tutte le disposizioni che ad essa rinviano (ivi comprese le relative sanzioni) - diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Servizio di prevenzione e protezione: svolgimento diretto dei compiti da parte del datore di lavoro

Il Testo Unico ribadisce la **possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi**, nonché di **prevenzione incendi ed evacuazione, aggiungendo anche i compiti relativi al primo soccorso:**

- **nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti**;
- nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- nelle aziende della pesca fino a 20 addetti;
- nelle altre aziende fino a 200 addetti;

sempre che non si tratti di attività a maggior rischio.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui sopra:

- **NON è più tenuto a comunicarlo agli Organi di Vigilanza competenti per territorio**;
- **deve darne preventiva informazione al R.L.S.**;
- **deve frequentare appositi corsi di formazione nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di**

Conferenza Stato/Regioni (ancora da stipularsi). **Tali percorsi formativi** (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) avranno durata compresa fra 16 e 48 ore e necessiteranno di **aggiornamento periodico (che si renderà obbligatorio anche per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza ai corsi dal D. Lgs. n° 626/94 e per quelli che hanno già avuto una formazione in materia ai sensi della normativa ancora vigente)**. Fino alla pubblicazione dell'accordo conserva validità la formazione già effettuata.

Altre novità di rilievo introdotte dal Testo Unico riguardano:

- **la formazione e l'addestramento dei lavoratori.** Si segnala l'introduzione del "**libretto formativo del cittadino**" su cui devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento dell'attività di formazione. Tale documento accompagnerà il lavoratore per tutta la sua carriera lavorativa; il datore di lavoro dovrà tenere conto dei suoi contenuti ai fini della programmazione della formazione (gli Organi di Vigilanza considereranno le informazioni ivi riportate ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal decreto);

- **il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.** Rimane confermata la possibilità, per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori (non si fa più riferimento ai "dipendenti" come nel D. Lgs. n° 626/94), di eleggere il R.S.L. al proprio interno o individuare quest'ultimo nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (R.S.L.T.). **Le aziende nel cui ambito non è stato eletto il R.S.L. saranno chiamate a partecipare con un contributo al Fondo** di Sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed alla Pariteticità da costituirsi con apposito decreto;

- **gli obblighi dei lavoratori.** Si evidenzia l'obbligo (già introdotto dalla L. n° 123/07) per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto (anche autonomi), di esporre apposito **tesserino di riconoscimento** corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- **il medico competente.** Il Testo Unico prevede che la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio relative ad ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria sia curata dal medico competente (e non più dal datore di lavoro come voleva il D. Lgs. n° 626/94). Le visite mediche comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico stesso; **esse sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, con le modalità stabilite dagli ordinamenti in vigore** (accertamenti previsti per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi come quelle inerenti le attività di trasporto e quelle che comprendono l'impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, etc...).

Apparato sanzionatorio

Il D. Lgs. n° 81/08 non reca un capitolo appositamente dedicato all'apparato sanzionatorio, ma introduce tanti gruppi di sanzioni (penali ed amministrative) quanti sono i Titoli di cui il decreto si compone.

Il sistema contiene comunque una norma di "coordinamento" la quale stabilisce che - quando uno stesso fatto è punito da una disposizione di carattere generale (Titolo I) e da una o più disposizioni speciali previste negli altri titoli - si applica quest'ultima.

GLI ALTRI TITOLI DEL PROVVEDIMENTO

Quanto sopra riportato concerne le novità di maggior rilievo introdotte dal Testo Unico, riportate nel Titolo I relativo alle **disposizioni generali** da applicare a tutti i soggetti destinatari della normativa in materia.

Il D. Lgs. n° 81/08 si compone di altri **12 Titoli** (per un totale di 306 articoli) e **51 Allegati** (che circostanziano e specificano dettagli tecnici relativi alle varie aree di intervento disciplinate dal decreto); **vista la corposità del provvedimento, limitiamo questa pubblicazione** (alla quale ne seguiranno altre più approfondite) **alla mera elencazione degli argomenti trattati dal Testo Unico, invitandoVi a contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.**

I Titoli dal II all'XI recano indicazioni specifiche che disciplinano in particolare:

1) le **prescrizioni minime di sicurezza** per:

- i luoghi di lavoro (Titolo II),
- l'uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e per le apparecchiature ed impianti elettrici (Titolo III),
- i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV),
- la segnaletica nei luoghi di lavoro (Titolo V);

2) le **attività lavorative che comportano:**

- movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI),
- l'uso di attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII),
- esposizione ad agenti fisici (Titolo VIII) quali rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche,
- esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX) quali agenti chimici, cancerogeni/mutageni ed amianto,
- esposizione ad agenti biologici (Titolo X);

3) la **protezione da atmosfere esplosive** (Titolo XI).

Il Titolo XII, infine, reca **disposizioni in materia penale**, mentre il Titolo XIII è relativo alle **norme transitorie e finali** che riguardano essenzialmente:

- le abrogazioni (decadono normative "storiche" quali il D.P.R. n° 547/55, il D.P.R. n° 303/56, il D. Lgs. n° 626/94, etc...);
- gli effetti finanziari;
- il termine (90 giorni dalla pubblicazione del decreto) decorso il quale diventano efficaci le disposizioni in tema di Valutazione dei Rischi (e relative norme sanzionatorie).

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Il Titolo IV del Testo Unico comprende, tra le altre cose, disposizioni relative ai **cantieri temporanei o mobili**: esso **abroga il D. Lgs. n° 494/96**, riproponendone i contenuti con alcune integrazioni e novità; in questa sede ci limiteremo a segnalare quelle **più significative per i lavoratori autonomi e le imprese**. In merito a queste ultime, il Testo Unico introduce - accanto al concetto di "impresa esecutrice" - anche la definizione di "**impresa affidataria**" intesa come "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

Nell'allegato XVII vengono indicati i **documenti che le imprese** (affidatarie ed esecutrici) ed i **lavoratori autonomi devono esibire al committente** (o al responsabile dei lavori) **per attestare la loro idoneità tecnico-professionale** quali, ad esempio, iscrizione alla C.C.I.A.A., documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (ove previsti), documentazione attestante la conformità alle disposizioni dello stesso Testo Unico di macchine, attrezzature ed opere provvisorie, attestati inerenti la formazione, D.U.R.C., etc... In caso di **lavori privati non soggetti a permesso di costruire** è sufficiente esibire - oltre al certificato di **iscrizione alla C.C.I.A.A.** ed al **D.U.R.C.** - un'**autocertificazione** in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

Le sole **imprese esecutrici** sono tenute anche a rilasciare al committente (o al responsabile dei lavori) una **dichiarazione dell'organico medio annuo**, corredata dagli estremi delle **denunce dei lavoratori** effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al **contratto collettivo stipulato** dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. In caso di **lavori privati non soggetti a permesso di costruire** è sufficiente esibire - oltre al **D.U.R.C.** - un'**autocertificazione** relativa al contratto collettivo applicato.

La documentazione di cui sopra sarà trasmessa dal committente, insieme al nominativo delle imprese esecutrici, all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Alle **imprese esecutrici** ed ai **lavoratori autonomi** è richiesto - oltre che di **attuare quanto previsto nel loro Piano Operativo di Sicurezza** (ove obbligatorio) - di **attenersi scrupolosamente alle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza a Coordinamento** (ove previsto) e la **corretta applicazione delle relative procedure di lavoro**; il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica** che ciò avvenga con opportune azioni di coordinamento e controllo. Quest'ultimo è **tenuto** altresì a:

- **verificare l'idoneità dei singoli P.O.S.** (assicurandone la coerenza con il P.S.C. e verificando che gli stessi vengano, se necessario, adeguati all'evolversi dei lavori in cantiere);

- **segnalare al committente** o al responsabile dei lavori (**previa contestazione scritta alle imprese e/o ai lavoratori autonomi interessati**) **eventuali inadempienze**, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle stesse imprese o lavoratori autonomi trasgressori e la risoluzione del contratto (in caso la committenza ignori la segnalazione, **il coordinatore per l'esecuzione comunica l'inadempimento ad A.S.L. e D.P.L. e ha facoltà di prevedere la sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente**).

Gli obblighi dei **lavoratori autonomi** si esauriscono nelle **disposizioni previste nella parte generale del Testo Unico** (utilizzo di attrezzature di lavoro e D.P.I. in conformità al Titolo III e adozione di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto) fatta salva la necessità di **adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza**.

Le **imprese esecutrici** sono chiamate all'**osservanza delle misure generali di tutela** che - oltre a quanto previsto dalla prima parte del Testo Unico per tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - consistono essenzialmente nell'**organizzazione** e nel **mantenimento in adeguate condizioni del cantiere, limitatamente alla parte di propria competenza**.

I **datori di lavoro delle imprese** (affidatarie ed esecutrici), **anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti)**, devono:

- provvedere alla logistica di cantiere, alla predisposizione dei servizi igienico-assistenziali ed all'organizzazione dei posti di lavoro;

- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere;

- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali e/o attrezzature, la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio/evacuazione di detriti e macerie;

- **redigere il piano operativo di sicurezza.**

Vengono introdotti anche specifici obblighi per le **imprese affidatarie** che sono chiamate a:

- **vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati;**

- **vigilare sull'applicazione del P.S.C.;**

- **coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela;**

- **verificare la congruenza dei P.O.S. delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**

- **verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi.**

Rispetto al D. Lgs. n° 494/96 viene introdotta un'ultima sostanziale novità che prevede sia l'**impresa affidataria** - prima dell'inizio dei lavori - ad **inviare il P.S.C.** (trasmesso a sua volta dal committente o dal responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori) **alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi**. Viene inoltre stabilito **che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all'impresa affidataria** (e non più al coordinatore per l'esecuzione) **che - dopo averne verificato la congruità rispetto al proprio - lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno quindi inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche** (che sono effettuate tempestivamente e **comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione della documentazione**).

I **datori di lavoro delle imprese esecutrici** sono tenuti a **mettere a disposizione dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori copia del P.S.C.** (ove previsto) e del **P.O.S. almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori**.

Inoltre, **prima dell'accettazione del P.S.C.** (e delle modifiche significative eventualmente apportate allo stesso), ciascuno di essi è tenuto a **consultare il R.S.L.** ed a fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano stesso.